

PRIMA SEZIONE

ECHR-LE4.1iR OBS IMSI CHB
RC/LAC/cbo

04/12/2023

Ricorso n. 16223/22
I. e altri contro Italia

SOLO TRASMISSIONE ELETTRONICA

Gentile Signora,

Comunicazione della domanda al Governo convenuto

Le scrivo per informarLa che, a seguito di un esame preliminare della ricevibilità del ricorso di cui sopra, in data 27/11/2023, il Presidente della Sezione a cui il caso è stato assegnato ha deciso, ai sensi dell'articolo 54 § 2 (b) del Regolamento della Corte, di dare comunicazione del ricorso al Governo italiano e di invitare il Governo a presentare una dichiarazione dei fatti unitamente a osservazioni scritte sulla ricevibilità e sul merito del caso.

Caso principale

Il Presidente della Sezione ritiene che questa domanda sia potenzialmente un caso pilota.

Dichiarazione dei fatti e delle osservazioni

Il governo è stato invitato a presentare una dichiarazione dei fatti insieme alle proprie osservazioni entro il 25/03/2024. Queste vi saranno inviate affinché possiate presentare osservazioni scritte in risposta a nome dei ricorrenti, insieme a un'eventuale richiesta di giusta soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 (cfr. articolo 60). **Vi preghiamo di non inviare alcuna osservazione prima di essere stati invitati dalla Corte.** Le osservazioni non richieste non saranno di norma inserite nel fascicolo della causa per l'esame da parte della Corte (articolo 38, paragrafo 1).

Il Governo è stato invitato a trattare le questioni esposte nel documento allegato alla presente lettera (Oggetto della causa preparato dalla Cancelleria della Corte e Domande alle parti).

Insedimento amichevole

Il governo è stato inoltre invitato a indicare entro il 25/03/2024 la propria posizione in merito a una composizione amichevole del caso e a presentare eventuali proposte in merito (articolo 62 del regolamento), in particolare per quanto riguarda i premi pecuniari e i costi e le spese.

Lingue ufficiali

Si informa che in questa fase del procedimento, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, tutte le comunicazioni dei richiedenti o dei loro difensori devono di norma essere effettuate in una delle lingue ufficiali della Corte, l'inglese o il francese.

eComms

Siete invitati a utilizzare il sistema di comunicazione elettronica tra i difensori e la Corte (eComms).

Se siete difensori in due o più procedimenti, vi verrà inviata un'e-mail informativa eComms separata per ciascuno di essi.

Se non si desidera utilizzare il sistema di eComms o se si desidera utilizzare un indirizzo e-mail diverso a tale scopo, non rispondere a tale e-mail e informare immediatamente il Registro via fax (+33 3 88 41 27 30).

Sul sito web <https://ecomms.echr.coe.int> è disponibile il Manuale d'uso per i difensori.


Se desiderate utilizzare la comunicazione elettronica, vi preghiamo di notare che d'ora in poi la corrispondenza del Registro vi sarà inviata **esclusivamente per via elettronica** e che **non riceverete** l'originale di questa lettera o i suoi allegati per posta ordinaria.

Nota informativa

Sul sito Internet della Corte (www.echr.coe.int/applicants) è disponibile una nota informativa per i richiedenti sul procedimento successivo alla comunicazione di un ricorso.

Cordiali saluti,

Renata Degener
Conservatore di
sezione



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Pubblicato il 18 dicembre 2023

PRIMA SEZIONE

Ricorso n. 76967/17 Francesco
PERROZZI contro l'Italia e altri 13
ricorsi
(vedi elenco allegato)
comunicato il 27 novembre 2023

OGGETTO DEL CASO

I ricorsi riguardano la confisca dei beni dei ricorrenti, disposta dai giudici nazionali ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, "Decreto n. 159"). 159 del 6 settembre 2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, "Decreto n. 159/2011"). Alcune delle richieste riguardano anche l'imposizione della misura della sorveglianza speciale, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto.

I ricorrenti sono persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 1 § 1 (a) e/o (b) del Decreto n. 159/2011 (pericolosità generica o "pericolosità ordinaria"), oppure familiari o parenti prossimi di persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi della stessa disposizione, i cui beni sono stati confiscati.

Per quanto riguarda i primi, i tribunali nazionali hanno ritenuto che i loro beni fossero sproporzionati rispetto al loro reddito legittimo e che i richiedenti non avessero dimostrato la loro origine legittima. Per quanto riguarda i secondi, i giudici nazionali hanno ritenuto che i beni in questione fossero formalmente di proprietà dei richiedenti, ma in realtà appartenessero ai loro parenti socialmente pericolosi (*intestazione fittizia*) o, in ogni caso, fossero sotto il loro effettivo controllo e a loro disposizione. Hanno inoltre osservato che tali beni erano sproporzionati rispetto ai redditi leciti loro e dei loro parenti e che non avevano dimostrato la loro origine lecita.

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti davanti ai competenti tribunali nazionali. Le date delle decisioni finali adottate dalla Corte di Cassazione sono indicate nella tabella allegata.

Basandosi sull'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, tutti i ricorrenti lamentano l'asserita mancanza di chiarezza e prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui è applicabile la confisca dei beni come misura preventiva. Due ricorrenti sollevano le stesse doglianze anche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, mentre altri lamentano, per lo stesso motivo, una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione.

Alcuni ricorrenti lamentano inoltre, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, l'asserita mancanza di proporzionalità dell'ingerenza rispetto ai beni confiscati e la mancata possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi ai tribunali nazionali competenti. Alcuni lamentano l'eccessivo onere che avrebbero subito, a causa del fatto che i tribunali nazionali hanno confiscato tutti i loro beni, invece di quelli che erano sproporzionati rispetto al loro reddito legittimo.

Uno dei ricorrenti lamenta la presunta mancanza di proporzionalità della misura di sorveglianza speciale che gli è stata imposta, lamentando una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Osserva, in particolare, che la misura gli è stata imposta nel 2019, nonostante non avesse commesso alcun reato dopo il 2015.

In un ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, l'inversione dell'onere della prova per dimostrare l'origine lecita dei loro beni. Il secondo ricorrente lamenta inoltre la presunta violazione della presunzione di innocenza, garantita dall'articolo 6 § 2 della Convenzione. Egli sostiene che i tribunali nazionali hanno giustificato la dichiarazione di pericolosità sociale sulla commissione di reati che non erano stati accertati, dal momento che il procedimento penale è ancora in corso davanti al tribunale di primo grado.

DOMANDE ALLE PARTI

I reclami sollevati da ciascuno dei ricorrenti e le corrispondenti domande a cui le parti sono invitate a rispondere sono indicati nella tabella allegata.

1. L'asserita ingerenza nel pacifico godimento dei beni dei ricorrenti era conforme ai requisiti dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione? In particolare:

a) l'interferenza era conforme alle condizioni previste dalla legge, come richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1? Le disposizioni (a) e/o (b) dell'articolo 1, paragrafo 1, del decreto n. 159/2011 erano sufficientemente precise e chiare, prevedibili nella loro applicazione e nelle loro conseguenze e compatibili con lo Stato di diritto? 159/2011 erano sufficientemente precise e chiare, prevedibili nella loro applicazione e nelle loro conseguenze, e compatibili con lo Stato di diritto, rispetto alle persone a cui è applicabile la confisca dei beni come misura di prevenzione (cfr. *De Tommaso c. Italia* [GC], n. 43395/09, § 126, 23 febbraio 2017)?

b) l'interferenza era necessaria e proporzionata? Per rispondere a questa domanda, le parti sono invitate a fare riferimento, *tra l'altro*, ai seguenti punti:

(i) se le autorità nazionali abbiano effettuato una valutazione sufficientemente individualizzata della sproporzione tra il patrimonio dei ricorrenti e il reddito lecito, al fine di individuare quali beni confiscare (si veda, *mutatis mutandis*, *Rummi c. Estonia*, n. 63362/09),

§ 108, 15 gennaio 2015, e *Todorov e altri c. Bulgaria*, nn. 50705/11 e altri 6, § 221, 13 luglio 2021; *al contrario*, *Phillips c. Regno Unito*, no. 41087/98, § 53, CEDU 2001-VII, *Silickienė c. Lituania*, n. 20496/02, § 68, 10 aprile 2012, e *Gogitidze e altri c. Georgia*, sopra citata, §§ 105-107);

(ii) se le autorità nazionali hanno dimostrato che i beni confiscati appartenevano al parente del richiedente in modo motivato, sulla base di una valutazione oggettiva delle prove fattuali (si vedano *Gogitidze e altri c. Georgia*, no. 36862/05, § 122, 12 maggio 2015, e *Balsamo c. San Marino*, nn. 20319/17 e 21414/17, § 91, 8 ottobre 2019);

(iii) se ai ricorrenti sia stata concessa una ragionevole opportunità di esporre le proprie argomentazioni dinanzi ai giudici nazionali e se questi ultimi abbiano debitamente esaminato le prove presentate dai ricorrenti (*Telbis e Viziteu c. Romania*, n. 47911/15, § 78, 26 giugno 2018).

2. L'ingerenza nel diritto dei ricorrenti alla libertà di circolazione e alla libertà di scelta della residenza era conforme ai requisiti dell'articolo 2 del Protocollo n. 4? In particolare:

- a) l'ingerenza è stata conforme alla legge? Le disposizioni a) e/o b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto n. 159/2011 erano sufficientemente precise e chiare, prevedibili nella loro applicazione e nelle loro conseguenze, e compatibili con lo Stato di diritto, nei confronti delle persone a cui è applicabile la sorveglianza speciale come misura preventiva (cfr. *De Tommaso*, sopra citato, § 126).
- b) le autorità nazionali hanno trovato un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e i diritti del richiedente?

3. Tenendo conto della caratterizzazione del provvedimento impugnato ai sensi del diritto interno e della giurisprudenza (cfr., *tra l'altro*, Corte di Cassazione, sentenze n. 18 del 3 luglio 1996, n. 57 dell'8 gennaio 2006, n. 39204 del 17 maggio 2013, e n. 4880 del 2 febbraio 2015; *contra* sentenza n. 14044 del 25 marzo 2013; si vedano anche, *tra l'altro*, Corte Costituzionale, sentenze n. 21 del 9 febbraio 2012 e n. 24 del 27 febbraio 2019), la sua natura e finalità, le procedure di imposizione e attuazione e la sua severità, la confisca applicata ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 24 del Decreto n. 159/2011 costituiva una "pena" ai sensi dell'articolo 7 § 1 della Convenzione (cfr. *Arcuri c. Italia* (dec.), no. 52024/99, § 2, CEDU 2001-VII, *Capitani e Campanella contro Italia*, n. 24920/07, § 37, 17 maggio 2011, *Gogitidze e altri*, citata sopra, § 121, e, *mutatis mutandis*, *Balsamo*, citata sopra, § 58 e seguenti, e contrasto con il *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* [GC], n. 1828/06 e altri 2, §§ 214 e seguenti, 28 giugno 2018)?

In caso affermativo, vi è stata una violazione dell'articolo 7 della Convenzione a causa della presunta mancanza di chiarezza e prevedibilità della legge applicabile?

4. Le decisioni dei tribunali nazionali nei procedimenti preventivi hanno riflesso l'opinione che il secondo ricorrente fosse colpevole, nonostante l'assenza di un accertamento formale di colpevolezza, dato che il procedimento penale contro il ricorrente è ancora in corso?

In caso affermativo, vi è stata una violazione della presunzione di innocenza, garantita dall'articolo 6 § 2 della Convenzione (si veda *Allen c. Regno Unito* [GC], no. 25424/09, CEDH 2013, e, *mutatis mutandis*, *Geerings c. Paesi Bassi*, no. 30810/03, § 47, 1° marzo 2007)?.

APPENDICE

Elenco dei ricorsi:

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione nazionale definitiva
1.	76967/17 Perrozzi v. Italia 28/10/2017	Francesco PERROZZI 1980 Cisterna di Latina Italiano	Giuseppe FEVOLA Latina	Articolo 1 § 1 (a) e (b) del Decreto n. 159/2011	Terzo - Figlio di F.P., dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento nazionale	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 26905 del 30 maggio 2017
2.	77214/17 Bollante v. Italia 28/10/2017	Serenella BOLLANTE 1967 Cisterna di Latina Italiano	Gaetano MARINO Latina	Articolo 1 § 1 (a) e (b) del Decreto n. 159/2011	Terzo - Socio di una società che è stata considerata come appartenente a F.P., dichiarata socialmente pericolosa nel procedimento nazionale.	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 26905 del 30 maggio 2017

3.	77436/17 Maybud contro Italia	Ciro Dara MAYBUD 1949	Leone ZEPPIERI Latina	Articolo 1 § 1 (a) e (b) del decreto n.	Terzo - proprietario di un'azienda che è stata considerata come appartenente a un gruppo di persone.	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica con	Corte di Cassazione, sentenza n. 26905 del
----	--	--------------------------------------	--------------------------	---	--	---	---

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
	28/10/2017	Bangkok Svizzera		159/2011	a F.P., dichiarata socialmente pericolosa nel procedimento nazionale	per quanto riguarda gli individui ai quali possono essere applicate misure di prevenzione - domanda n. 1, lett. (a)	30 maggio 2017
4.	77782/17 Perrozzi v. Italia 28/10/2017	Fabrizio PERROZZI 1957 Milan o Italian o	Luca GIUDETTI Latino	Articolo 1 § 1 (a) e (b) del Decreto n. 159/2011	Dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento nazionale	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a) Articolo 2, Protocollo n. 4 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 2, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 26905 del 30 maggio 2017

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
5.	82316/17 Demski v. Italia 28/11/2017	Friederike Maria DEMSKI 1983 Padoue tedesco	Giuseppe FEVOLA Latina	Articolo 1 § 1 (a) e (b) del Decreto n. 159/2011	Terzo - convivente <i>di fatto</i> di F.P., dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento domestico	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 26905 del 30 maggio 2017
6.	17223/18 Iussi v. Italia 06/04/2018	Silvana IUSSI 1972 La Loggia Italiano	William VOARINO Torino	Articolo 1 § 1 (a) e (b) del Decreto n. 159/2011	Terzo - proprietario di un immobile che è stato considerato di proprietà di A.V. e A.E., rispettivamente la cognata e il cognato della ricorrente, dichiarati socialmente pericolosi nel procedimento interno	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 6493 del 9 febbraio 2018
7.	36944/18 De Glaudi	Biagio DE GLAUDI	William VOARINO	Articolo 1 § 1 (a) e (b) di	B.D.G. (primo richiedente) - Dichiarato socialmente	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità	Corte di Cassazione, sentenza

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
	e Vailatti v. Italia 26/07/2018	1973 Torino Italiano Romana VAILATTI 1972 Torino Italiano Vittorio DE GLAUDI 1992 Torino Italiano	Torino	Decreto n. 159/2011	pericoloso nei procedimenti nazionali R.V. (secondo ricorrente) - Terzo - Moglie del primo ricorrente V.D.G. (terzo ricorrente) - Terzo - Figlio del primo ricorrente	della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure preventive - domanda n. 1, lett. (a)	n. 28434 del 20 giugno 2018
8.	31308/19 Manzo v. Italia 07/06/2019	Francesco MANZO 1944 Padova	Ferdinando BONON Padova	Articolo 1 § 1 (a) del Decreto no. 159/2011	Dichiarato socialmente pericoloso nei procedimenti nazionali	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone fisiche a	Corte di Cassazione, sentenza n. 57125 del 18 dicembre 2018

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
		Italia				che è possibile applicare misure preventive - domanda n. 1, lett. (a)	
9.	49649/20 Dezi c. Italia 03/11/2020	Walter DEZI 1958 Roma Italiano	Marcello MADIA Roma	Articolo 1 § 1 (b) del Decreto no. 159/2011	Dichiarato socialmente pericoloso nei procedimenti interni	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 20557 del 9 luglio 2020
10.	49652/20 Dezi c. Italia 03/11/2020	Alessandro DEZI 1988 Fiano Romano Italiano	Giacomo SCICOLONE Roma	Articolo 1 § 1 (b) del Decreto no. 159/2011	Dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento nazionale	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)	Corte di Cassazione, sentenza n. 20557 del 9 luglio 2020
11.	38575/21	Giuseppe	Anna LARUSSA	Articolo 1 § 1 (b)	Dichiarato socialmente	Articolo 1, Protocollo n.	Corte di Cassazione,

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
	Malara v. Italia 24/07/2021	MALARA 1954 Reggio Calabria Italiano	Reggio di Calabria	del Decreto n. 159/2011	pericoloso nei procedimenti nazionali	1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure preventive - domanda n. 1, lett. (a)	sentenza n. 9899 del 12 marzo 2021
12.	15474/22 Massa contro Italia 18/03/2022	Valentino MASSA 1994 Carmagnola Italiano	William VOARINO Torino	Articolo 1 § 1 (b) del Decreto no. 159/2011	Dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento nazionale	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a) Articolo 2, Protocollo n. 4 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui è stata applicata la prevenzione.	Corte di Cassazione, sentenza n. 34924 del 21 settembre 2021

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
						<p>misure possono essere applicate e la mancanza di proporzionalità della misura - domanda n. 2</p>	
13.	<p>16223/22 Ioele e altri c. Italia 21/03/2022</p>	<p>Antonio IOELE 1974 Rende Italiano</p> <p>Francesco IOELE 1948 Montalto Uffugo Italiano</p> <p>Maria VITARO 1953 Montalto Uffugo Italiano</p>	<p>Anna D'ALESSANDRO Roma</p>	<p>Articolo 1 § 1 (b) del Decreto no. 159/2011</p>	<p>A.I. (primo ricorrente) - Dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento nazionale</p> <p>F.I (secondo ricorrente) - Terzo - Padre dei primi ricorrenti</p> <p>M.V. (terzo ricorrente) - Terzo - Madre del primo ricorrente</p> <p>S.P.I. (quarto ricorrente) - Terzo - Primo</p>	<p>Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a)</p>	<p>Corte di Cassazione, sentenza n. 36173 del 5 ottobre 2021</p>

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione finale nazionale
		Sonia Paola IOELE 1979 Montalto Uffugo Italiano			sorella del richiedente		
14.	37544/22 Ville Management LTD e Gay v. Italia 29/07/2022	Ville Management LTD Inglese Edi GAY 1946 Roma Italiana	Augusto SINAGRA Gorizia	Articolo 1 § 1 (b) del Decreto no. 159/2011	Ville Management LTD (primo richiedente) - Terzo - Proprietario una società che è stata considerata come appartenente al secondo richiedente E.G. (secondo ricorrente) - Dichiarato socialmente pericoloso nel procedimento nazionale	Articolo 1, Protocollo n. 1 - mancanza di prevedibilità della base giuridica per quanto riguarda le persone a cui possono essere applicate le misure di prevenzione. - domanda n. 1, lett. (a) Articolo 6 § 1 - ragionevole possibilità di presentare argomenti davanti ai tribunali nazionali - questione n. 1,	Corte di Cassazione, sentenza n. 14777 del 15 aprile 2022

PERROZZI c. ITALIA E ALTRI RICORSI - OGGETTO DEL CASO E DOMANDE

No.	Domanda n. Nome del caso Data di introduzione	Nome del richiedente Anno di nascita/Data di registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Posizione	Disposizioni nazionali pertinenti	Posizione nel procedimento nazionale	Articoli della Convenzione (come invocati dai ricorrenti), reclami e domande alle parti	Decisione nazionale definitiva
						<p>lett. (b), iii)</p> <p>Articolo 7 - mancanza di prevedibilità della base giuridica - domanda n. 3</p> <p>Articolo 6 § 2 - presunzione di innocenza - domanda n. 4 (per quanto riguarda il secondo ricorrente)</p>	